

CASSAZIONE

16 DICEMBRE 1992

N. 13299

PRESIDENTE: BENANTI

ESTENSORE: ALIBERTI

PARTI: MORATTI

(Avv. Schwarzenberg, Gaito)

RAI

(Avv. Scognamiglio)

Dequalificazione professionale • Illegittimità • Lesione della reputazione e indennità personale del dipendente • Sussistenza • Danno patrimoniale • Sussistenza • Danno alla vita di relazione • Sussistenza

L'illegittima condotta del datore di lavoro (nella fattispecie la RAI) che a seguito della «lottizzazione» (pratica spartitoria dei posti e dei ruoli professionali affermatasi nell'ente radiotelevisivo pubblico e sondata sulla distinzione dei dipendenti non sulla base della loro preparazione professionale ma in base a criteri di appartenenza a determinate aree politiche) abbia determinato una grave dequalificazione professionale del dipendente (con l'assegnazione a quest'ultimo di un incarico inconsistente sotto il profilo diri-

genziale) rende risarcibile non solo il pregiudizio subito dal lavoratore per la perdita di professionalità derivante dalla mancata esecuzione delle prestazioni ma anche quello conseguente alla lesione della sua reputazione e identità personale. Infatti la c.d. lottizzazione è certamente lesiva della personalità del lavoratore perché colpisce il suo diritto ad essere valutato per le sue qualità morali e personali, operando una sorta di compressione psicologica sul dipendente sì da comportare un danno che assume rilievo nell'ambito dei rapporti di natura patrimoniale. Né va esclusa l'incidenza del fatto sotto il profilo del c.d. danno alla vita di relazione, che consiste nella compromissione peggiorativa della c.d. capacità di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetti nei rapporti sociali ed economici.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Il Tribunale di Roma con sentenza 26 aprile/16 ottobre 1990 rigettava l'appello proposto da Enrico Moratti avverso la sentenza 27 marzo 1986 del Pretore di Roma, che aveva rigettato la domanda con la quale il Moratti aveva chiesto la condanna della RAI — Radiotelevisione Italiana — al risarcimento del danno in misura non inferiore a L. 200.000.000 o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre gli interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Nello «svolgimento del processo» contenuto nella sentenza qui impugnata emerge, tra l'altro, che:

con ricorso del 27 aprile 1984 Moratti Enrico premesso di aver lavorato dal gennaio 1952 al gennaio 1983 come giornalista alle dipendenze della RAI, di aver ricoperto da ultimo le mansioni di vice direttore del giornale radio 3; che nella seduta del 13 gennaio 1983 il consiglio di amministrazione della RAI aveva deliberato un nuovo assetto degli incarichi presso le testate giornalistiche, applicando criteri diretti a rispecchiare nella ripartizione delle cariche l'influenza di vari partiti politici; che, in conseguenza del nuovo assetto, alla vice direzione del GR3 erano stati chiamati due giornalisti appartenenti ad aree politiche diverse da quella cui avrebbe aderito il ricorrente e quest'ultimo era stato nominato « assistente del direttore del dipartimento radiotelevisivo delle trasmissioni scolastiche ed educative per adulti, con l'incarico, in particolare, di seguire lo sviluppo dei sistemi educativi o scolastici dei paesi europei a scopo di ricerca, documentazione, ideazione e produzione di pro-

grammi»; che, peraltro, tali mansioni non comportavano lo svolgimento di alcuna attività giornalistica, né di incarichi direttivi o di poteri direzionali; di essere stato costretto all'inattività, per mancanza di lavoro da svolgere, e senza prospettiva alcuna di concreto impiego in mansioni proprie della sua qualifica; di essersi rivolto al Pretore di Roma per ottenere, in via di urgenza, la reintegrazione nelle mansioni di vice direttore del GR3 o in altre mansioni equivalenti a quella di vice direttore di testata giornalistica e, nel merito, la declaratoria di nullità della predetta delibera del consiglio di amministrazione della RAI e dell'ordine di servizio con il quale era stato destinato a mansioni diverse da quelle di vice direttore di testata giornalistica, con la condanna della RAI ad adibirlo a mansioni di vice direttore o equivalenti ed al risarcimento del danno in misura da determinarsi in separato giudizio; che il pretore adito con ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. in data 18 aprile 1983 aveva disposto la reintegrazione del ricorrente nelle mansioni di vice direttore di testata giornalistica o in altre equivalenti, di natura giornalistica; che lo stesso Pretore con sentenza del 21 giugno 1984 aveva accolto la domanda attrice; che la RAI non aveva dato esecuzione né all'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. né alla sentenza del 21 giugno 1984 in quanto, pur reintegrando il ricorrente nella redazione del GR3 non gli aveva restituito le mansioni di vice direttore e lo aveva fatto lavorare senza poteri né incarichi speciali; che da tale comportamento gli era derivato grave danno, anche non patrimoniale, in quanto: a) l'immotivata rimozione dall'incarico di vice direttore del GR3 aveva assunto agli occhi della collettività significato di apprezzamento negativo per l'attività da lui svolta in esecuzione di tale incarico; b) la privazione delle mansioni giornalistiche e dell'incarico direttivo aveva comportato grave dequalificazione professionale, con conseguente pregiudizio per la possibilità di carriera e deterioramento dell'immagine del ricorrente; c) il brusco allontanamento dall'attività giornalistica, l'attribuzione di un incarico inconsistente, il tardivo reinserimento nella redazione del GR3 in posizione subalterna erano stati causa per il ricorrente di non lieve sofferenza; tanto premesso, ha chiesto la condanna della RAI al risarcimento dei danni da determinarsi in misura non inferiore a L. 200 milioni o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.

Avverso la sentenza del Tribunale di Roma 16 ottobre 1990 ha proposto ricorso il Moratti con un unico mezzo di annullamento.

Ha resistito con controricorso la RAI.

Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Il ricorrente denuncia carenza o comunque insufficienza per apoditticità e contraddittorietà della motivazione su punto decisivo con conseguente violazione delle norme in materia di *res indicata* (art. 2909 cod. civ.) nonché degli artt. 2102 cod. civ. e 187 e ss. cod. proc. civ..

Deduce che è priva di pregio l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, che dopo aver ritenuto la violazione dell'art. 2103 cod. civ. in astratto produttiva di danni, valutabili sul piano economico, anche laddove sia stata riconosciuta la normale retribuzione, ritiene che il danno deve essere comunque provato non potendosi ritenerlo sussistente in *re ipsa*, neppure in presenza di fatti non contestati (come nel caso di spe-

cie) che hanno comportato l'offesa della reputazione — che gode di un'ampia tutela in forza dell'art. 2 della Costituzione — dequalificando il dott. Moratti anche nella sua vita di relazione.

Rivela che costituisce *res indicata* la violazione dell'art. 2103 cod. civ. da parte della RAI nei confronti di esso ricorrente (violazione affermata nella sentenza 21 giugno 1984 del Pretore di Roma, confermata dalla sentenza 10 ottobre 1987 del Tribunale di Roma: la sentenza pretorile è stata confermata anche nella parte relativa al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, il che significa che costituisce *res indicata* l'esistenza del danno subito per il comportamento illegittimo della RAI, danno da determinarsi nel *quantum* con separato giudizio).

Il Tribunale di Roma, quindi, prima accerta la esistenza del danno e poi non lo ritiene risarcibile per carenza di prova.

Deduce, poi, che il comportamento della RAI che ha dequalificato esso ricorrente (punto sul quale vi è giudicato), vulnerando la reputazione in quel ristretto « piccolo mondo » dai giornalisti radiotelevisivi, estremamente sensibile ad ogni tentativo di rendere più opaca e più grigia l'immagine dei colleghi.

Assume, quindi, che l'attore soggiace ad un onere probatorio, ma che si può ricorrere ad un sistema di presunzioni, che si limita all'esistenza del danno, non al suo ammontare, che il giudice potrà definire in via equitativa.

Lamenta, poi, essere stata denegata senza valida motivazione la richiesta del danno in via equitativa, così come l'immotivato rigetto della prova testimoniale.

La Corte osserva che il Tribunale di Roma ha escluso che sia stata colpita la reputazione del dott. Moratti, che questi abbia subito « una significativa lesione del suo diritto al rispetto della identità e dignità personale » e sia stato leso nel suo diritto della personalità nel rilievo che, a tal fine, è necessario che l'atto di parte datoriale debba avvenire con modalità tali da colpire la personalità del lavoratore, mentre « nel caso di specie il Moratti fu allontanato dal posto che ricopriva senza alcun riferimento ai suoi demeriti o sue pretese incapacità; in sostanza per fatti (lottizzazione) che nulla avevano a che fare con la persona e la sua preparazione professionale ».

La Corte ritiene che tali argomentazioni non si palesano condivisibili: non tengono conto di circostanze emergenti dal giudizio sull'an.

Invero nella sentenza del Tribunale di Roma 10 febbraio/2 ottobre 1987, evidenziata la separazione che assume rispetto alle altre aree, sul piano dell'importanza, della specificità e del valore professionale, l'area propriamente giornalistica, veniva ritenuto che « In questa area ed in questo ambito professionale, il Moratti esercitava, per di più (è pacifico e risulta dagli atti), funzioni di vice direttore di testata. Le « nuove » mansioni attribuite, invece, non solo non avevano « natura » giornalistica e attenevano a servizi esterni all'area giornalistica predetta, ma avevano anche, nella sostanza, un contenuto secondario e marginale, di valore e livello professionale « inferiore » rispetto a quelle svolte in precedenza, anche perché prive di vero e proprio potere decisionale ».

Osserva, quindi, che tali circostanze avrebbero dovuto essere attentamente valutate per stabilire se da esse emergessero elementi tali da far ritenere colpita la personalità del Moratti.

Doveva essere valutato se da esse emergesse che in effetti il predetto fosse

stato accantonato e se tale fatto, anche nella sua oggettività, non si fosse risolto — in effetti — in un *vulnus* alla personalità del lavoratore in sé, ed alla sua reputazione date le sue modalità.

Il Tribunale accenna da un comportamento della RAI non finalizzato a colpire la reputazione del ricorrente, in quanto questi venne allontanato dal posto che ricopriva per fatti (lottizzazione) che nulla avevano a che fare con la sua persona e la sua professionalità. Ma al riguardo è da obiettare che nel suddetto comportamento datoriale non può non essere contenuta la consapevolezza della idoneità del provvedimento ad incidere la personalità del dipendente (che veniva addetto a mansioni non di natura giornalistica e, nella sostanza, di contenuto secondario e marginale), per cui tale risultato, anche se non costituiva il motivo del provvedimento, dava luogo ad un evento, che tuttavia non era rifiutato (da chi assumeva il provvedimento).

Già sotto questo profilo la sentenza è censurabile.

L'argomento addotto dal Tribunale, quello, cioè della « lottizzazione » è solo apparentemente favorevole, ai fini di questo giudizio, alla parte datoriale.

Giova, anzitutto, chiarire che sulla sussistenza della c.d. « lottizzazione » vi è l'accertamento di fatto contenuto nella sentenza del Tribunale.

Va, quindi, osservato che la « lottizzazione » comporta che i dipendenti vengano distinti non sulla base della loro preparazione professionale, della loro personalità ed, in genere, delle loro qualità, bensì in base al criterio dell'appartenenza a determinate aree politiche o, più in generale, di influenza, che diviene criterio prevalente.

Tale modo di procedere è certamente lesivo della personalità dei lavoratori perché colpisce il loro diritto ad essere valutati per le loro qualità professionali e personali, ledendo la libertà (c.d. libertà negativa) di non vincolare la propria attività all'appartenenza a questo o a quel gruppo politico e di non collocarsi in questa o in quell'area di influenza.

La c.d. « lottizzazione » opera una sorta di compressione psicologica sul dipendente, che viene a temere la possibilità di un trattamento sfavorevole non conseguente ai propri demeriti, ma a logiche estranee al rapporto di lavoro ed al suo sinallagma.

Da ciò consegue che tale attacco alla (libera) personalità del lavoratore, che può cagionare anche dequalificazione dello stesso (come nella fattispecie), viene ad avere rilievo, anche in mancanza di prova di *vulnus* alla reputazione, sotto il profilo del danno patrimoniale, che può causare. Esso, anche se può apparire fonte di danni, per così dire *extra-patrimoniali*, finisce — a ben vedere — per assumere rilievo nell'ambito di rapporti di natura patrimoniale.

La lesione dei valori della personalità del lavoratore comportano un danno che si patrimonializza: una diversa lettura che ne consentisse la violazione, senza che ne consegue una riparazione, appare come privare di tutela tali valori e si palesa difficilmente conciliabile con il senso della norma di cui al comma 1 dell'art. 35 della Costituzione

A parte ciò va considerata l'incidenza del fatto che sotto il profilo del c.d. danno alla vita di relazione (che è una componente specifica del danno patrimoniale), che consiste nella compromissione peggiorativa della c.d. capacità di concorrenza dell'individuo rispetto ad altri soggetto dei rapporti sociali ed economici.

Seppure concernenti diversa fattispecie vanno anche tenuti presenti i

principi affermati da questa Corte nella sentenza 3769/1985 (Cass. I, civ.): « L'interesse della persona fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali, ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore e la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 della Costituzione, in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 cod. civ. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 ».

Per quanto concerne in particolare l'art. 2 della Costituzione (cui si è richiamato anche l'odierno ricorrente), nella suindicata decisione questa Corte ha precisato che le finalità di tale precetto costituzionale « è proprio quello di tutelare la persona umana integralmente in tutti i suoi modi di essere essenziali ».

Per quanto concerne la fattispecie attuale è da aggiungere che fra tali modi di essere — specialmente in riferimento anche ai valori democratici e lavoristici proclamati dall'art. 1 della Costituzione — assume prioritario rilievo l'esigenza che sia risarcito il pregiudizio subito dal lavoratore in conseguenza di una dequalificazione che oltre ad essere in violazione del diritto alla qualifica di cui all'art. 2103 cod. civ., sia anche il risultato di un fatto, per altro verso, già di per sé ingiusto e lesivo di un diritto fondamentale dello stesso lavoratore, in quanto cittadino.

Ne consegue che un fatto come quello in esame, che si incentra (in sostanza) prima ancora che sulla qualifica, sul *vulnus* alla personalità ed alla libertà del lavoratore-giornalista, contiene necessariamente, oltre la potenzialità del danno, una inseparabile carica di effettività (senza che ciò significhi ricorso a presunzioni) per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera, del lavoratore ingiustamente rimosso dalle mansioni corrispondenti alla sua qualifica. Quindi il danno va risarcito: questo è l'essenziale, che, cioè, un risarcimento (la cui misura va fissata dal giudice del rinvio, che, ove ne concorrono le condizioni, potrà procedere anche con il ricorso al criterio di cui all'art. 1226 cod. civ.) vi deve essere, perché resti tutelata l'esigenza del libero svolgimento dell'attività lavorativa e della salvaguardia della personalità e libertà del lavoratore.

Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio ad altro Tribunale, che si designa in quello di Viterbo, al quale si rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. — La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di legittimità al Tribunale di Viterbo.

**I DANNI DA
DEQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE.
A PROPOSITO DELLA
PROLIFERAZIONE DELLE
FATTISPECIE DI DANNO**

L Già da qualche tempo si è colta la generosa (e a volte spensierata) tendenza di taluni orientamenti giurisprudenziali e di ricorrenti elaborazioni dottrinali ad offrire immediata legittimazione teorica e convinto fondamento giuridico-concettuale ad ogni ipotesi (astrattamente rilevante sul piano della più pura interpretazione sociologica, per cui il momento giuridico di un fenomeno nasce, secondo una sorta di generale autodafè, dalla riconducibilità di quel fenomeno ad un settore della prassi sociale, economica, politica ecc.), di potenziale o apparente nocimento derivante al soggetto da circostanze della vita in cui egli sia occorso per ragioni di lavoro, di relazioni sociali, economiche, politiche ecc. Così che « via via che si è venuto evidenziando un profilo di rilevanza della persona ritenuto diverso da quelli prima considerati, si è costruito un nuovo, parallelo diritto soggettivo della personalità, che spesso ci si è limitati ad aggiungere a quelli già conosciuti. Così come, via via che si è ritenuto di dover dare ingresso alla rilevanza aquiliana di un pregiudizio che a tale tutela prima non aveva accesso, si è costruita una nuova figura di danno, che anche in tal caso ci si è spesso limitati ad aggiungere a quelle prima conosciute »¹.

Certo, nessuno intende lamentare « l'accresciuta sensibilità della nostra giurisprudenza ai valori personalistici », e, in quest'ottica, va salutato con favore il « nuovo realismo della civilistica italiana » verso quello che viene definito il *diritto vivente* contrapposto ad una ricorrente impostazione dottrinale che non di rado sembra attardarsi « in vecchie prospettive concettualistiche o formalistiche »². E, anzi, in questa direzione la

¹ Le osservazioni sono di D. MESSINETTI, *Recenti orientamenti sulla tutela della persona. La moltiplicazione dei diritti e dei danni*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1992, p. 173, il quale poi precisa (p. 174) che « il comune paradigma seguito consiste, perciò, rispettivamente nella moltiplicazione indefinita dei "diritti della persona" (alla salute, alla riservatezza, all'identità personale, ecc.) e nella moltiplicazione altrettanto indefinita delle categorie di "danni nominati" ad essi più o meno correlativi (danno biologico, estetico, ecc.), attraverso la formazione di altrettanti cataloghi che allo stato non sembrano affatto esauriti ».

Già in precedenti occasioni (v. la *Relazione*, ancora inedita, tenuta all'incontro di studi *L'informazione come bene giuridico*, svoltosi a Santa Margherita Ligure nei giorni 6/7 ottobre 1989) l'Autore aveva evidenziato i limiti e i rischi di un tale approccio interpretativo e sistematico, riconducibile a quello che D. Messinetti, sul piano culturale (e non solo della cultura giuridica), con fine

ed efficace ironia, ha definito *neodogmatismo debole*, ove il metodo sociologico « tenta » di integrarsi con il metodo dogmatico, caratterizzato dal tentativo di razionalizzare e comporre in categorie concettuali generali i fenomeni espressi dalla realtà.

Nella prospettiva di D. Messinetti, le osservazioni di G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, p. 302 ss., secondo cui « la cultura giuridica italiana, scoperto il tema della persona umana, sembra essersi abbandonata ad una sorta di caccia ai diritti della personalità, cercando di scovarne, indiscriminatamente, in ogni atteggiamento, vorrei dire, in ogni piega del cuore. Infatti qualsiasi bizzarria rischia di diventare diritto della personalità; qualsiasi malumore, delusione e insoddisfazione rischiano di apparire segnali e indizi di una lesione, di una violazione di tale diritto ».

² D. MESSINETTI, *op. loc. ult. cit.* Lo stesso Autore non manca tuttavia di denunciare i limiti e i rischi del frequente e acriti-

stessa «aggiunzione di nuovi diritti e di nuove figure di danno costituisce la forma in cui si esprime un approccio casistico» che, ove serva ad «infrangere vecchie barriere dommatiche e antiche inibizioni del tradizionale positivismo giuridico» può ben essere visto con incoraggiante benevolenza, soprattutto se «al termine di questa strada si trova finalmente il rapporto diretto dell'interprete con il problema della giustizia e la sua piena assunzione di responsabilità verso la società»³. E, ancora, in questo contesto la stessa dottrina potrebbe ben «assumersi il compito di comprendere il senso dei nuovi orientamenti; e, più precisamente, il compito di spiegare continuità e discontinuità della giurisprudenza ed elaborare reinterpretazioni conseguenti dell'ordinamento»⁴.

E tuttavia, quand'anche si volesse credere che questo solo sia il compito della dottrina⁵, è proprio per assolvere a questo compito che, procedendo a ragionare «in termini di *ratio*, più esattamente in termini di *ratio* delle soluzioni prima consolidate, di *ratio* dell'innovazione giurisprudenziale e di eventualmente nuova *ratio* che un'intero istituto viene assumendo per

co riferimento al diritto vivente. Così, se la dottrina (o almeno una parte di essa) «si è assunta un ruolo per così dire promozionale della persona verso la giurisprudenza e, per altro verso, si è limitata a rivestire su basi meramente strumentali le nuove soluzioni (da essa proposte o recepite dalla giurisprudenza) di categorie dommatiche tradizionali, pervenendo ad una utilizzazione sistematicamente ambigua delle stesse categorie», il rapporto con il diritto vivente, nella prospettiva indicata da D. Messinetti, porta «ad esiti contraddittori», poiché mentre «tradizionalmente, tale ruolo supponeva l'epistemologia giuspositivistica: la norma come dato in qualche modo oggettivo e l'interpretazione come ricerca e comprensione delle sue risorse regolative», «la strategia del diritto vivente, invece, sostituisce all'oggettività della norma, la data — si direbbe oggi — della sua applicazione giurisprudenziale come unica realtà giuridica. Essa, dunque, sostituisce all'approccio giuspositivistico un approccio neoempiristico; ma la coerenza scientifica con tale approccio esige appunto che la dottrina assuma il «diritto effettivo» come dato *unico e ad essa esterno*, ossia come dato solo da rilevare empiricamente e spiegare scientificamente» (p. 175).

Mette in guardia da una facile (e comoda) esaltazione del diritto vivente, C. CASTRONOVO, «Danno biologico» senza miti, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 14, secondo cui «l'argomento *ex* diritto vivente in funzione di sostegno ad una certa interpretazione è di per sé ultroneo (arbitrario) in un ordinamento di legge scritta». Peraltro «un'interpretazione che pur sia diventata diritto vivente sarà da accogliere o no alla stessa stregua di qualsiasi altra, secondo

che essa si riveli in sé corretta alla luce degli argomenti utilizzati per accreditarla, non mai ritenendola a priori giustificata perché diventata «diritto vivente». Del resto, si è chiarito come «la categoria del «diritto vivente», mentre ha una sua legittimazione nell'ermeneutica costituzionale, alla quale è estranea la funzione di applicazione della legge non ne ha alcuna nei processi ermeneutici di concretizzazione del diritto. Trasferita su questo terreno... in un ordinamento che non ammette il principio del precedente significa introdurre in tali processi l'argomento *ab auctoritate* senza assoggettarlo al controllo critico di falsificabilità della regola di decisione da esso accreditato»: così L. MENGONI, *La responsabilità contrattuale*, in *Jus*, 1986, p. 113, nota 103. Più in generale, sul rapporto, sempre attuale, della civilistica italiana con il dommatismo, e sulla tendenza della dottrina alla creazione di un sistema immobile, con il conseguente, pericoloso allontanamento dal diritto vivente, così che «la sistematica tende a divenire fine a se stessa e non già strumento per il progresso e per la migliore applicazione del diritto», cfr. P. PERLINGIERI, *Produzione scientifica e realtà pratica: una frattura da evitare*, in *Riv. dir. comm.*, 1969, I, p. 455 ss., ora anche in *Id.* *Scuole, tendenze e metodi. - Problemi del diritto civile*, Napoli, 1989, p. 4 ss.

³ D. MESSINETTI, *op. loco ult. cit.*

⁴ *Id.*, *op. loco ult. cit.*

⁵ E noi, con D. Messinetti, non lo crediamo, stante il rischio, ingiustificabile in un sistema di legge scritta, per la dottrina di vedere «progressivamente ridurre il proprio ruolo alla mera registrazione di nuove giurisprudenziali ed alla redazione di aggiornati repertori»: *Id.*, *op. loco ult. cit.*

effetto di tali innovazioni»⁶ ci si trova spesso dinanzi a soluzioni verso le quali pur dotandosi della più ampia sensibilità e disponibilità concettuali, l'interprete non può non avvertire un grave disagio e non può esimersi dal denunciare i rischi di una tale impostazione « innovativa ».

2. Ad una tale impostazione non si è sottratta la sentenza in commento, che anzi si inserisce a pieno titolo nella descritta tendenza alla proliferazione di diritti, danni e conseguenti risarcimenti, e nella quale si assiste ad una poco accorta estensione dell'area del danno risarcibile attraverso il richiamo alla tutela della personalità morale dell'individuo, la cui lesione, lungi dall'essere provata nella sua *concreta* sussistenza, viene, in sostanza, presunta. Al punto da dover concludere, seguendo le argomentazioni del Supremo Collegio, che nelle vicende relative alla c.d. dequalificazione professionale del lavoratore ci sarà *sempre e comunque* una lesione della personalità morale del dipendente, e il danno sarà, come si usa dire, *in re ipsa*⁷.

⁶ Id., *op. cit.*, p. 175.

⁷ Un sostanzioso « contributo » alla proliferazione di diritti e danni viene, negli ultimi tempi, dalla giurisprudenza lavoristica dove si assiste sempre più frequentemente alla generosa quanto preoccupante tendenza a riconoscere e tutelare ogni pretesa risarcitoria conseguente alla lamentata lesione di profili inerenti alla persona e/o personalità del dipendente per effetto della c.d. dequalificazione professionale. Avremo più oltre, nel corso del lavoro, occasione di soffermarci su questo che si segnala come un vero e proprio orientamento, nel quale si passa da casi nei quali la lesione dell'integrità psico-fisica del dipendente (in particolare, esaurimento nervoso e sindrome depressiva) costituirebbe, *di per sé*, una conseguenza immediata e diretta della dequalificazione professionale (assegnazione al dipendente di mansioni non corrispondenti alla sua qualifica) successiva alla reintegrazione del lavoratore dopo un licenziamento illegittimo (Cass. Sez. Lav., 24 gennaio 1990, n. 411, in *Lavoro* 80, 1990, p. 659, con nota di MUCCIA e in *Lav. e prev. oggi*, 1990, p. 2387, con nota di MEUCCI) a casi in cui ancora per effetto della dequalificazione deriverebbe senz'altro al dipendente una lesione della propria professionalità, con conseguente perdita di ulteriori *chances* lavorative ed avanzamenti di carriera (Trib. Roma 28 febbraio 1990, in *Lavoro* 80, cit.).

Nel timore di non trascurare nulla, in un preoccupante *pot-pourri* giuridico, va letta la decisione della Pretura di Roma, 12 ottobre 1990, D'Ottavi c. Assitalia S.p.A. (inedita), in cui oltre al « danno professionale subito dal lavoratore che per effetto della dequalificazione è stato sostanzial-

mente « accantonato », subendo una sensibile menomazione della propria immagine nel proprio ambiente professionale e di lavoro » viene anche risarcito il danno alla salute sul rilievo che la stessa dequalificazione, determinando nella fattispecie una malattia psichica, inciderebbe sul « valore "uomo" in tutta la sua dimensione, e che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali riguardanti il soggetto nel suo ambiente di vita e di lavoro, ed aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica ». E perché non si pensi che quella appena citata sia una sentenza isolata e non, invece, l'inizio di un vero e proprio movimento giurisprudenziale alla cui guida sembrano porsi i giudici romani, deve anche segnalarsi la pronuncia, ancora della Pretura di Roma (17 aprile 1992, Calzolari c. Banca Nazionale del Lavoro - inedita) in cui il passaggio dal riconoscimento di una potenzialità lesiva della dequalificazione professionale e quella dell'effettiva sussistenza del danno sotto il profilo del danno alla salute per « il grave stato di disagio e di delusione » e del danno alla professionalità del dipendente, è praticamente immediato e diretto, al punto che una tale sequenza può verosimilmente attribuirsi all'idea, ancorché non esplicitata nella sentenza, che i danni in parola siano *in re ipsa*. V. però Cass. 20 dicembre 1986, in *Riv. it. med. leg.*, 1988, p. 1327, che invece esclude il risarcimento (sotto il profilo del danno alla salute) per l'eccezionalità e « l'assoluta imprevedibilità » dell'evento dannoso (sindrome psiconevrotica) derivante, secondo il ricorrente, dall'inadempienza del datore di lavoro concretizzante-

Ove poi si consideri che una tale estensione dell'area del danno risarcibile (per effetto della c.d. dequalificazione) viene effettuata con un improprio richiamo al diritto all'identità personale, che pur tra le diverse sue formulazioni fino ad oggi offerte non si presta comunque ad interpretazioni così « elastiche » (sino ad un suo stravolgimento), ben si comprende come nella vicenda in esame più che ad una nuova *ratio* che un'istituto viene assumendo per effetto dell'attività interpretativa dei giudici, si assiste alla disinvolta creazione giurisprudenziale di nuove fattispecie di illecito e di danno.

Intendiamoci: è principio sin troppo evidente (e del resto normativamente sancito - art. 2103 cod. civ.) per farne oggetto di una qualche ulteriore riflessione quello per cui il lavoratore deve essere tutelato in conseguenza della dequalificazione subita (determinatasi per la privazione al dipendente delle mansioni fino ad allora svolte e proprie della qualifica di appartenenza e per l'assegnazione di altre mansioni diverse ed estranee da quelle, comportanti lo svolgimento di attività prive di ogni elemento professionale proprio della qualifica originaria), che modifichi *in pejus* il rapporto di lavoro del dipendente, tale da produrre una lesione dell'interesse del lavoratore alla conservazione del proprio patrimonio professionale e all'accrescimento e affinamento dell'attività lavorativa che gli compete⁸.

Ma il punto non è questo.

La sentenza in esame va ben oltre l'affermazione dei principi indicati e riconducibili a taluni, fisiologici effetti lesivi della dequalificazione professionale del dipendente, arrivando, con esiti tutt'altro che condivisibili, ad ampliare l'area del danno derivante al dipendente dall'illecita condotta del datore di lavoro, e, a tal fine, avventurandosi nell'insidiosa problematica del rapporto tra lesione dello *status* professionale del lavoratore e lesione della sua personalità morale, e, più segnatamente, del diritto all'identità personale, « una sostanza », come ammonisce un'acuta dottrina, « piuttosto pericolosa », la cui impropria utilizzazione è spesso causa di « infortuni giudiziari »⁹.

si nel disconoscimento del diritto del dipendente a mansioni superiori. Per il rapporto tra dequalificazione e lesione della reputazione professionale, cfr. Trib. Cagliari, 23 novembre 1990, n. 1812, in *Riv. Giur. sarda*, 1991, 754 ss., convinto (ma tutt'altro che convincente) che vi sia certamente un nesso causale tra il comportamento dequalificatorio e il danno lamentato che, in linea con la tendenza generale (assai generosa nelle fattispecie di pretesa dequalificazione), viene individuato "non solo nel discredito professionale che all'attore derivò dal fatto di essere stato adibito a mansioni generiche ma anche in una riduzione concreta della sua esperienza professionale". La sentenza citata sembra aver incontrato l'adesione di V. ZENO ZENCOVICH, *Dequalificazione professionale e lesione della reputazione*, *ivi*, p. 760 ss., il quale tuttavia evidenziando le difficoltà di provare il danno alla

reputazione professionale in sottospecie simili, sottolinea come diversamente dalle altre situazioni soggettive « la dignità del lavoratore trova una tutela "forte" in sede preventiva e di reintegrazione specifica, qualora non sia assistita da meccanismi di forfezzazione legislativa ».

⁸ Sulla illegittimità della modifica unilaterale *in pejus* delle mansioni del lavoratore, cfr., fra le altre, Cass. 8 settembre 1988, n. 5092, in *Rep. Foro it.* 1988, v. *Lavoro (rapporto)* c. 1632, n. 835; Cass. 29 novembre 1988, n. 6441, in *Rep. Foro it.*, v. *Lavoro (rapporto)*, n. 1632, n. 834.

Sull'art. 2103 cod. civ., il cui attuale testo è stato introdotto dall'art. 13 legge 20 maggio 1970, n. 300, cfr. R. SCOGNAMIGLIO, *Mansioni e qualifiche dei lavoratori*, voce in *Noviss. Dig. It., Appendice*, Torino 1983.

⁹ Sono le espressioni usate da A. GAMBARO, *Ancora in tema di falsa luce agli oc-*

3. La vicenda prende le mosse da un ricorso introdotto da un giornalista della RAI presso la Pretura di Roma con il quale il ricorrente assumeva che, dopo aver ricoperto negli ultimi anni le mansioni di vice-direttore del giornale radio della terza rete, si era visto privato, nel 1983, dal Consiglio di Amministrazione dell'azienda, delle mansioni fino ad allora svolte e proprie della sua qualifica per vedersi assegnare mansioni del tutto diverse da quelle precedenti, che non comportavano lo svolgimento di alcuna attività giornalistica, né di incarichi direttivi o di poteri direzionali, sì da essere stato costretto all'inattività professionale, per mancanza di lavoro da svolgere e in completa assenza di prospettive di concreto impiego in mansioni proprie della sua qualifica.

Chiesta, ed ottenuta, con ordinanza *ex art.* 700 cod. proc. civ. e poi con successiva sentenza, la reintegrazione nelle originarie mansioni, il ricorrente pur vedendosi accolta dal Pretore la propria richiesta denunciava la mancata esecuzione da parte della RAI, dei provvedimenti pretorili, in quanto « pur reintegrando il ricorrente nella redazione del GR3 non gli aveva restituito le mansioni di vice direttore e lo aveva fatto lavorare senza poteri né incarichi speciali ». Lamentando che da tale reiterato comportamento dell'azienda gli erano derivanti dei danni, già chiesti al Pretore e da questi respinti, il giornalista impugnava la sentenza pretorile innanzi al Tribunale di Roma, sostenendo, in particolare, che: a) l'immotivata rimozione dell'incarico aveva destato nell'opinione pubblica l'idea di un apprezzamento negativo dell'azienda sul lavoro da lui svolto all'interno della RAI; b) la privazione delle mansioni giornalistiche originarie aveva determinato una grave dequalificazione professionale; c) l'allontanamento dell'attività giornalistica e l'attribuzione di un incarico inconsistente avevano prodotto una lesione anche della sua sfera morale e psicologica. Per tali ragioni chiedeva un risarcimento di lire 200.000.000. La richiesta veniva respinta dal Tribunale e da qui il ricorso alla Suprema Corte.

4. L'illustrazione dell'*iter* logico-concettuale seguito dal ricorrente mette in evidenza il delinearsi di un ragionamento sillogistico posto a base della pretesa risarcitoria: la privazione delle mansioni giornalistiche originarie e l'assegnazione di altre mansioni prive di quel carattere professionale determina dequalificazione; per effetto della dequalificazione si

chi del pubblico, in *Quadrimestre*, 1988, pp. 301 ss., con riferimento al diritto all'identità personale e alle sue applicazioni nel nostro ordinamento, anche rapportate all'esperienza della *false light in the public eye* del sistema nord-americano. Molte delle perplessità espresse dall'Autore in sede di rivisitazione critica del diritto all'identità personale trovano conferma nella sentenza in esame e, più in generale, nelle fattispecie relative al rapporto tra dequalificazione professionale e lesione dell'identità personale e professionale del dipendente, soprattutto perché esse confermano l'idea che « sotto il profilo generale il caso del di-

ritto dall'identità personale può essere considerato esemplare riguardo a tutte le differenze che intercorrono tra la costruzione dell'ordine giuridico basato sulla ascrizione di diritti assoluti e la costruzione dell'ordinamento basata sulla attribuzione di rimedi e se è ben chiara la ragione storica per cui esso è stato prospettato come diritto soggettivo della personalità lasciando che poi il profilo rimediabile emergesse dagli interstizi del fondamento teorico della ascrizione, è tuttavia da meditare se il bisogno di una teoria più articolata non richieda una progettazione diversa che appunto assuma come cardine il momento rimediabile ».

forma, nel giudizio dell'opinione pubblica, il convincimento che la modifica *in pejus* del rapporto di lavoro (anche se relativo solo alle mansioni svolte e non alla retribuzione) sia in qualche modo giustificato da demeriti, incapacità professionali, scarso impegno o quant'altro, del dipendente; conseguentemente, l'attribuzione di altro incarico inconsistente determina, anche per il formarsi e il diffondersi di *quel* giudizio, una lesione alla personalità del dipendente, produttiva di danno patrimoniale e non patrimoniale.

Al ragionamento esposto aderiscono, sostanzialmente senza riserve, i giudici della Cassazione, censurando la sentenza del Tribunale di Roma che, invece, da quanto è dato intendere dal contenuto della stessa riassunto nella pronuncia della Suprema Corte, più esattamente (e realisticamente) aveva escluso la configurazione di danni alla personalità del dipendente RAI per effetto della dequalificazione.

Le censure dei giudici della Cassazione ai loro colleghi del Tribunale si appuntano soprattutto sul mancato riconoscimento della lesione arrecata all'identità personale del dipendente per effetto della dequalificazione e, conseguentemente, del mancato riconoscimento del danno e del relativo risarcimento. E, in tale direzione, arrivando a fornire di un contenuto, tanto ampio quanto scarsamente fondato, il concetto di dequalificazione, che in tal modo verrebbe a ricomprendere, quasi *automaticamente*, al di là di quello che ragionevolmente potrebbe intendersi, numerose e variegate fattispecie di danno e di risarcimento¹⁰.

Da quanto si deduce dalla stessa sentenza in commento, i giudici del Tribunale di Roma avevano escluso la lesione della personalità morale del ricorrente, sotto il profilo della violazione del diritto all'identità personale, « nel rilievo che, a tal fine, è necessario che l'atto di parte datoriale debba avvenire con modalità tali da colpire la personalità del lavoratore, mentre nel caso di specie il Moratti fu allontanato dal posto che ricopriva senza alcun riferimento ai suoi demeriti o sue pretese incapacità; in sostanza per fatti (lottizzazione) che nulla avevano a che fare con la persona e la sua preparazione professionale ».

In definitiva, i magistrati del merito pur riconoscendo la modifica *in pejus* del rapporto di lavoro per effetto della dequalificazione (e che, del resto, aveva già provocato il provvedimento pretorile reintegratorio del dipendente nelle mansioni originarie) avevano escluso una lesione della personalità morale del dipendente, non avendo il ricorrente offerto alcuna prova in merito, e così negandosi decisamente la possibilità di un danno *in re ipsa*. Una possibilità che, invece, assurge a vera e propria *ratio decidendi* per i giudici della Cassazione, i quali proprio sul presupposto (*recitius*: sul postulato) della sussistenza di una lesione della personalità morale del lavoratore (e, segnatamente, della sua identità personale) per effetto della c.d. dequalificazione, arrivano a sostenere l'esistenza di un danno che, coerentemente con tale impostazione interpretativa, non può non essere, appunto, *in re ipsa*.

Insomma, i giudici del Tribunale di Roma escludono la lesione della personalità morale del dipendente sulla circostanza che l'allontanamento

¹⁰ Ne rappresentano un significativo esempio le pronunce offerte in tema di de-

qualificazione da noi citate *supra*, alla nota 7).

dalle originarie mansioni era avvenuto senza che gli organismi dirigenti della RAI avessero espresso apprezzamenti, critiche o rilievi sul giornalista, senza, in altri termini, nessun giudizio sulla sua condotta lavorativa e sulla sua professionalità e personalità morale. Al contrario, i giudici della Cassazione, muovendo dalla considerazione che la « lottizzazione... opera una sorta di compressione psicologica sul dipendente che viene a temere la possibilità di un trattamento favorevole non conseguente ai propri demeriti, ma a logiche estranee al rapporto di lavoro e al suo sinallagma », sì che oltre a produrre un « attacco alla (libera) personalità del lavoratore » e « una dequalificazione dello stesso », « viene ad avere rilievo, anche in mancanza di prova, di *vulnus* alla reputazione, sotto il profilo del danno patrimoniale », giungono ad identificare quel *vulnus* nella lesione del diritto all'identità personale del dipendente, e a tal fine se da un lato offrono di quel diritto una definizione in linea con la sua più consolidata elaborazione, dall'altro il richiamo allo stesso avviene in un contesto, quale è quello offerto dalla fattispecie in esame, del tutto erroneo e fuorviante.

È proprio il richiamo, contenuto nella sentenza in commento, alla pronuncia della stessa Cassazione che rappresenta il primo approdo del diritto all'identità personale al Supremo Collegio (Cass. 22 giugno 1985, n. 3769)¹¹ che avrebbe dovuto far comprendere come nella vicenda in analisi il riferimento al diritto all'identità personale, la sua presunta lesione e il suo conseguente, preteso risarcimento appaiono quanto meno discutibili. Se è ormai definitivamente affermata l'idea che si ha lesione del diritto all'identità personale qualora « ad un soggetto si ometta di attribuire qualità, caratteri e comportamenti realmente posseduti o assunti dal medesimo, oppure gli si attribuiscono elementi o fatti a lui estranei oppure, infine, vengano travisati caratteri, tendenze ed azioni del soggetto »¹², ci sembra che nessuna delle « modalità » attraverso cui si realizza la lesione del diritto in questione ricorra nella fattispecie. Si ricorderà, infatti, che alla base della vicenda che ha portato alla c.d. dequalificazione del dipendente gli stessi giudici della Cassazione pongono il deprecabile fenomeno della lottizzazione di cui offrono una definizione del tutto in linea con l'idea e la consapevolezza che di quel fenomeno si ha e si è avuta nell'opinione pubblica: « la lottizzazione », scrivono i magistrati, « comporta che i dipendenti vengano distinti non sulla base della loro preparazione professionale, della loro personalità ed, in genere, delle loro qualità, bensì in base al criterio dell'appartenenza a determinate aree politiche o, più in generale, di influenze, che diviene criterio prevalente ». Insomma, si riconosce che alla base del provvedimento dequalificatorio dell'Azienda non si è posto un comportamento della stessa omissivo di qualità e caratteri del dipendente né un atteggiamento travisatore della personalità e professionalità del lavoratore, così che la lesione della « verità » personale del dipendente viene ricondotta al fenomeno della c.d. lottizzazione, dal quale, per ammissione degli stessi magistrati di Cassazione, sarebbero estranei valutazioni e ap-

¹¹ Sull'« approdo » in Cassazione del diritto all'identità personale e sul rapporto di questo « nuovo » diritto della personalità con i diritti costituzionalmente garantiti si rinvia a G. CATTANEO, *La prima pronuncia*

della Cassazione in tema di diritto all'identità personale, in *Quadrimestre*, 1985, pp. 551 ss.

¹² Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, cit. in questa *Rivista*, 1985, p. 965 ss.

prezzamenti sulle capacità, i meriti, la professionalità di coloro che ne sono « vittime » o « beneficiari »¹³.

Diversamente, si dovrebbero accettare anche conclusioni che pur presentandosi paradossali, devono essere considerate coerenti con le definizioni pur ricorrenti del diritto all'identità personale. Infatti, se è vero che il diritto in questione tutela il soggetto rispetto a qualunque forma di lesione della sua identità personale, o nei riguardi di ogni alterazione della « verità » propri di ciascun individuo come si sono andate affermando per effetto di scelte personali, professionali ecc. o di circostanze in cui ciascuno può incorrere nel corso della propria vicenda umana, sì che anche le alterazioni « in meglio » della propria personalità devono essere sanzionate, dovrebbe ammettersi, qualificandosi sempre *in re ipsa* il danno conseguente, che anche i soggetti « beneficiari » della pratica spartitoria propria della lottizzazione, anche coloro, cioè, che siano stati « promossi » in ruoli e cariche più prestigiose e remunerative delle loro originarie, posano, in quanto lesi nella loro « identità » e nella loro « verità », pretendere... un giusto risarcimento!¹⁴

Tralasciando ogni considerazione sui rischi, sul piano della tutela giuridica, di commistione tra le proprie capacità e potenzialità intrinseche e quelle riconosciute e attribuite all'esterno, nei rapporti sociali, « agli occhi del pubblico »¹⁵, la sentenza non esce da una grave ambiguità argomentativa. Accertata, sul piano giuridico, la verità dei fatti, per cui la c.d. dequalificazione del dipendente è stata effetto della « sola » pratica spartitoria propria della lottizzazione ed offerta di questo fenomeno una definizione negli esatti termini nei quali è percepito nella coscienza sociale, la pronuncia finisce con il voler ristabilire, con lo strumento risarcitorio, una « verità », quella relativa alla capacità e personalità del dipendente,

¹³ Sul concetto di « verità » come contenuto del diritto all'identità personale, cfr., fra gli altri, V. ZENO ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 363 ss. Secondo A. GAMBARO, *op. cit.*, p. 320, « non si può concepire un diritto ad essere riconosciuti per ciò che si è, perché tale diritto si svolge logicamente nel diritto di imporre agli altri la verità sulla propria personalità profonda ». E se « con ciò naturalmente non si vuole negare che una certa forma di tutela per il diritto all'identità personale debba essere accordata, si vuole invece sottolineare come un discorso impostato sulla protezione a tutto tondo del diritto ad essere riconosciuti per ciò che ciascuno ritiene di essere, non esce dal circolo delle proprie intime contraddizioni ed in definitiva genererà regole funzionali a soddisfare solo i narcisisti, i nevrastenici, ecc. ».

¹⁴ L'idea che anche le alterazioni « in meglio » entrino a far parte del contenuto del diritto all'identità personale, è ricorrente nelle elaborazioni del diritto in parola: cfr., fra gli altri, M. DOGLIOTTI, *Personae*

e famiglia, in *Tratt. di dir. priv.*, diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, vol. 2, t. 1; ma già A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.*, diretto da A. Ciu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano 1984, p. 409 ss. Al riguardo devono condividersi le perplessità espresse da G. CATTANEO, *op. cit.*, p. 554, secondo cui, pur ammettendosi che possa « aversi una lesione dell'identità personale anche quando una falsa rappresentazione della personalità altrui non sia tale da influire negativamente sul giudizio del pubblico », così che « tale lesione dovrebbe ravvisarsi anche nel caso — che per ora rimane un caso di scuola — in cui ad un soggetto si attribuissero falsamente qualità positive o azioni meritorie », giustamente rileva (nota 6) che « per la verità se la personalità di un soggetto viene presentata in una luce falsa ma lusinghiera, è difficile immaginare che egli abbia interesse a promuovere un giudizio e comunque possa subire un danno risarcibile ».

¹⁵ Cfr. sul punto, A. GAMBARO, *op. cit.*, p. 319 ss.

che nell'opinione pubblica, o, più strettamente, nell'ambito dei rapporti sociali del ricorrente, non dovrebbe aver subito alcuna alterazione, ove si riconosca, come in effetti riconosce la Corte, che la lottizzazione prescinde dalla preparazione professionale, dalla personalità e dalla qualità del dipendente. In questa prospettiva, la sanzione risarcitoria (e il forzato ampliamento dell'area del danno alla personalità) appare non solo infondata per la totale assenza di prove sul punto, ma anche palesemente idonea a tutelare nella fattispecie in esame il soggetto per la dequalificazione subita. Peraltro, ove si volesse ammettere la serietà del ragionamento sillogistico (privazione delle mansioni originarie → dequalificazione professionale → lesione dell'identità personale o della reputazione) posto a base dell'azione giudiziale, più correttamente si dovrebbero riconoscere e concedere *altri* (diversi da quello risarcitorio) strumenti di protezione se è vero che chi agisce in giudizio per la tutela del diritto all'identità personale eventualmente leso per effetto della dequalificazione, in realtà « vuole anzitutto dal giudice la dichiarazione solenne che la "verità" corrisponde alla sua verità e non a quella del convenuto. Chiede in definitiva anche che una informazione sia sostituita ad un'altra all'interno del circuito informativo a cui tutti partecipano e da cui tutti traggono le indicazioni necessarie per il loro agire »¹⁶. In questo senso allora e in fattispecie di questo tipo, caratterizzate soprattutto dalla mancanza di ogni prova sul danno sofferto e ove questo non si voglia far seguire ad una presunzione assoluta di sussistenza, assai più utile e in coerenza con i principi dell'ordinamento, si presentano altri strumenti di tutela, tra cui, in particolare, la pubblicazione della sentenza di condanna ex art. 120 cod. proc. civ., che accertando l'illiceità di un comportamento e ristabilendo la « verità » dei fatti, serva anche a porre rimedio agli eventuali effetti lesivi di quel comportamento¹⁷.

¹⁶ Così A. GAMBARO, *op. cit.*, pp. 313-314.

¹⁷ Non v'è dubbio che se è vero che un provvedimento illecito dequalificatorio può privare il dipendente delle possibilità di intrattenere nuovi rapporti come di sviluppare quelli che già esistono, con riflessi patrimoniali, si deve sottolineare come l'onere probatorio risulti particolarmente arduo (se non del tutto impossibile) dovendosi dimostrare la mancata instaurazione di quei rapporti a seguito dell'illecito. E questo non solo perché, come si è precisato a proposito del danno alla reputazione e all'identità personale, « questi sono rimessi all'altrui potestà » così che l'onere probatorio « si tradurrebbe in una dubbia indagine sull'atteggiamento psichico di un soggetto terzo qualora una determinata notizia non gli fosse pervenuta », ma anche perché la disseminazione della notizia « può essere — e spesso è — illimitata nel tempo, nello spazio o nel numero dei destinatari e quindi all'attore verrebbe imposto l'impossibile compito di interpellare la generalità dei consociati, gli siano noti o no »: così V. ZE-

NO ZENCOVICH, *op. cit.*, p. 308. Cfr. ancora lo stesso Autore nel caso di dequalificazione, dove il professionista, a seguito del discredito professionale subito per effetto della dequalificazione si troverebbe a dover « provare quanti potenziali clienti ha perso a seguito dell'illecito altrui » con la conseguenza di dover « rigettare la domanda risarcitoria per difetto della *probatio diabolica* imposta »: *Id.*, *Dequalificazione professionale e lesione della reputazione*, cit., p. 763.

Proprio in virtù di tali considerazioni, nei casi di lesione del diritto all'identità personale, la dottrina sembra guardare con sfavore al rimedio risarcitorio mentre sostiene con forza il ricorso a strumenti alternativi e, tra questi, la pubblicazione della sentenza di condanna e art. 120 cod. proc. civ., poiché « da un lato, il riconoscimento del torto subito può assicurare all'attore una « soddisfazione » congrua alla natura del bene leso; dall'altro, una divulgazione ampia e « ufficiale » (perché ordinata dal giudice) di quel riconoscimento può eliminare gli effetti permanenti dell'illecito... che consistano appunto in un'alte-

5. Se si esclude che la c.d. dequalificazione professionale comporti, *di per sé*, in assenza di ogni prova, lesione dell'identità personale (o della reputazione) del dipendente e la sussistenza del relativo danno, occorre allora chiedersi quale sia il contenuto di questa particolare figura di illecito e di danno, quali siano gli interessi del lavoratore lesi dal comportamento datoriale, quali le utilità compromesse per effetto di quella condotta.

Nella sentenza in esame si rileva che « un fatto come quello in esame, che si incentra (in sostanza) prima ancora che sulla qualifica, sul *vulnus* alla personalità ed alla libertà del lavoratore-giornalista, contiene necessariamente, oltre che la potenzialità del danno, una inseparabile carica di effettività (senza che ciò significhi ricorso a presunzioni) per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera, del lavoratore ingiustamente rimosso dalle mansioni corrispondenti alla sua qualifica. Quindi il danno va risarcito: questo è l'essenziale, che, cioè, un risarcimento vi deve essere, perché resti tutelata l'esigenza del libero svolgimento dell'attività lavorativa e della salvaguardia della personalità e libertà del lavoratore ».

A fronte di tanta esaltazione per il *dover essere* della sanzione risarcitoria nei casi di dequalificazione professionale, non v'è dubbio che ogni tentativo di razionalizzazione delle pretese avanzate nella vicenda in esame appare operazione non solo particolarmente difficile ma anche (e forse soprattutto) inutile. E tuttavia se solo ci si fermi ad analizzare le argomentazioni poste alla base del risarcimento del danno così ampiamente ammesso dai giudici della Cassazione, non può sfuggire come il pregiudizio in parola, a ben vedere, non trovi valido sostegno, quanto meno nei termini in cui viene riconosciuto nella sentenza, in nessun elemento e circostanza in cui si concretizza la fattispecie.

Oltre che la lesione della propria reputazione e identità personale, il ricorrente assume che per effetto della modifica *in pejus* del rapporto di lavoro, da cui è derivata l'assegnazione di mansioni non comportanti alcuna attività giornalistica e di incarichi privi di profili dirigenziali, è stato « costretto all'inattività, per mancanza di lavoro da svolgere e senza prospettiva alcuna di concreto impiego in mansioni proprie della sua qualifica », subendo peraltro « una grave dequalificazione professionale, con conseguente pregiudizio per la possibilità di carriera e deterioramento della (propria) immagine ». Il riconoscimento fatto dai giudici della Cassazione del danno « per la diminuzione del patrimonio professionale, anche ai fini dell'ulteriore sviluppo di carriera », porta a concludere che il contenuto del pregiudizio derivante dalla dequalificazione sia la lesione del « patrimonio professionale » o, più sinteticamente ed in ossequio alle mode del linguaggio corrente, della « professionalità » del lavoratore.

Deve certo ammettersi che vi è, implicitamente tutelato nell'art. 2103 cod. civ., un interesse del dipendente alla conservazione del proprio patrimonio professionale così come all'accrescimento, allo sviluppo nonché all'affinamento di esso mediante l'esercizio effettivo dell'attività lavorativa, sicché, sul piano logico-giuridico, la lesione di un tale interesse può

configurare un pregiudizio risarcibile. E tuttavia, quand'anche la c.d. professionalità assurda a bene economicamente valutabile¹⁸, per la sua tutela giuridica essa non sfugge al principio generale per cui la lesione di ogni bene (e dell'interesse soggettivo ad esso sotteso) va provato; e tale prova dovrà evidentemente riguardare la *reale* esistenza del danno e le forme in cui esso si concretizza, in relazione alla concreta esperienza professionale del dipendente¹⁹.

In questa prospettiva, allora, il dipendente dovrà provare, ad esempio, che lo svolgimento di mansioni diverse da quelle originarie e prive dei caratteri professionali propri del ruolo precedentemente ricoperto abbia determinato l'effettiva perdita e/o la mancata acquisizione di quelle conoscenze che compongono, appunto, il patrimonio professionale di ciascun lavoratore. E con esse, la perdita di *chances* e di opportunità di conseguire ulteriori avanzamenti di carriera all'interno dell'Azienda ovvero all'esterno di essa, in ambiti professionali simili o diversi da quelli in cui il soggetto ha agito.

Peraltro, ad escludere che in questa materia si possa far ricorso a presunzioni, come a ben vedere fanno i giudici della Suprema Corte, si pongono anche alcune circostanze ed elementi di valutazione circa l'idoneità dell'assegnazione a mansioni inferiori e ledere la professionalità del dipendente, apparendo, ad esempio, realistico ritenere che il *gap* professionale non può certamente derivare da una dequalificazione di breve durata; e, nella direzione indicata, vanno anche considerate le « nuove » mansioni assegnate, il cui contenuto da un lato potrebbe, *in concreto*, risultare ininfluente sulla capacità professionale del dipendente e sulla sua progressione di carriera e, dall'altro, determinare un arricchimento del patrimonio professionale dello stesso lavoratore.

Certo è, comunque, che non può ritenersi assolto nessun onere probatorio se il dipendente che lamenti gli effetti pregiudizievoli della c.d. dequalificazione si limiti a fornire i soli elementi idonei a far valutare, *astrattamente*, la modifica *in pejus* delle mansioni assegnategli, senza consentire,

¹⁸ Per un'analitica e complessa rivisitazione critica della teorica dei beni giuridici, cfr. M. BARCELLONA, *Attribuzione normativa e mercato nella teoria dei beni giuridici*, in *Quadrimestre*, 1987, p. 607 ss.

¹⁹ In tal senso, in una fattispecie di dequalificazione professionale produttiva, secondo il ricorrente, di « danno alla professionalità », cfr. Trib. Frosinone, 25 marzo 1993, *Fuoco c. Isopan S.p.A.* (inedita), che assai convincentemente rileva che « il risarcimento come forma di reintegrazione per equivalente economico, presuppone sempre e comunque l'effettiva esistenza del danno; in effetti non tutte le condotte illecite producono in concreto dei danni risarcibili... Diversamente opinando si affermerebbe di fatto, per effetto della violazione *de qua* la sussistenza di un danno *in re ipsa* o, sotto altro profilo, una presunzione di danno non ricavabile da alcuna norma

derogatoria ai principi generali in tema di risarcimento ». Né, va aggiunto, può invocarsi (come spesso accade di leggere nelle fattispecie di dequalificazione), in luogo della prova della sussistenza del danno il ricorso all'art. 1226 cod. civ. ove solo si ricordi che « il potere discrezionale riconosciuto al giudice della norma dell'art. 1226 cod. civ. di liquidare equitativamente il danno che non può essere provato nel suo preciso ammontare, non esonera la parte dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso per consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua caratteristica funzione di colmare soltanto le inevitabili lacune al fine della precisa determinazione del danno »: così, fra le tante pronunce sul punto, Cass. 26 febbraio 1985, n. 1212, in *Rep. Foro it.*, 1986, voce *Danni civili*, c. 698, n. 151.

per la mancanza di reali riscontri alle pretese risarcitorie avanzate, alcun apprezzamento circa le conseguenze che i mutamenti avvenuti nella sua « nuova » condizione lavorativa, peraltro retribuita nella stessa misura, possano aver determinato sulle *chances* future, sulla capacità di gratificazione professionale dell'attività, sulla stessa vita di relazione del dipendente. E senza permettere, inoltre, di verificare il nesso eziologico tra l'illecito commesso e il verificarsi del danno, proprio per l'assenza di convincenti indicazioni del contenuto e della natura dello stesso.

Ritenere, come hanno praticamente ritenuto i giudici della Cassazione, la sussistenza di un danno *in re ipsa* nelle fattispecie di dequalificazione, procedere per *presunzioni di danno* senza il valido sostegno di alcuna norma derogatoria dei principi generali in tema di risarcimento del danno, legare disinvoltamente alla potenzialità del danno « una inseparabile carica di effettività » significa rendere sicuramente fondate le preoccupazioni di chi ha rilevato come « l'utilizzazione dei concetti e delle categorie giuridiche in un modo che prescinde dalla comprensione delle specifiche logiche normative, alle quali sono vincolate, e dalla corrispondenza ad esse dei fenomeni da qualificare giuridicamente rende non visibili le *rationes* che presiedono alle qualificazioni e impedisce ogni rappresentazione razionale dei limiti dell'ordinamento »²⁰.

« I diritti costano », avverte di recente Stefano Rodotà; e dopo aver ricordato come essi « rafforzano domande sociali, possono incidere sulla distribuzione delle risorse », esprime la fondata preoccupazione che alla loro diffusione si cominci « a guardare da più parti con sospetto ». E giustamente mette in guardia dal « depotenziamento dei diritti », che « può derivare anche dal loro moltiplicarsi che produce tipici effetti inflazionistici »²¹.

Ci sembra che i pericoli denunciati dall'illustre autore siano in larga misura presenti nel recente orientamento giurisprudenziale in materia di dequalificazione professionale. E di tale indirizzo la sentenza analizzata rappresenta certamente uno degli esempi più significativi.

VINCENZO RICCIUTO

²⁰ Così D. MESSINETTI, *op. cit.*, p. 177.

²¹ S. RODOTÀ, *Repertorio di fine secolo*, Roma-Bari, 1992, pp. 94-95.